



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF045

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>RIMPATRIO LAVORATORI - MODIFICHE DEL MILLEPROROGHE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	Art. 3 c. 3-novies DL 244/2016; Art. 1 c. 149 - 150 L. 232/2016; Art. 16 D.Lgs. 147/2015; Art. 44 DL n. 78/2010; Prov. n. 46244/2016; Art. 2 c. 2 L. 238/2010 – RF 010/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>09/03/2017</b>

## RIMPATRIO DEI LAVORATORI – PROROGA DELL’OPZIONE

In relazione alle agevolazioni previste per i soggetti che decidono di rientrare in Italia al fine di svolgere la propria attività sono previste tre diverse tipologie riferite:

- ai docenti universitari e ricercatori
- ai lavoratori altamente qualificati/specializzati: con l’applicazione delle agevolazioni introdotte
  - dalla L. 238/2010 (cd. “Rientro dei cervelli”)
  - dal D.Lgs. n. 147/2015 (cd. “Impatriati”)

Le agevolazioni in parte si sovrappongono, pur avendo presupposti diversi; a tal fine, in sede di introduzione del D.Lgs. n. 147/2015 era prevista la possibilità di optare per quest’ultima agevolazione in luogo della prima.

Il termine, inizialmente scaduto al 30/06/2016, è stato prorogato dal DL milleproroghe.

Si propone nel seguito un raffronto tra le due agevolazioni.

### **LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI O SPECIALIZZATI (cd. “IMPATRIATI”)**

Il cd. “Decreto internazionalizzazione” (D.Lgs. n. 147/2015) ha introdotto un’agevolazione a favore dei lavoratori che decidono di trasferirsi in Italia, cui ha dato attuazione il DM 26/05/2016.

Secondo quanto stabilito dall’art. 16 D.Lgs.147/2015, l’agevolazione si applica ai lavoratori:

- in possesso di determinati requisiti
- che trasferiscono in Italia la propria residenza (art. 2 TUIR).

**CONDIZIONI:** l’agevolazione opera al ricorrere delle **seguenti condizioni** (DM 26/05/2016):

<b>REQUISITI AGEVOLAZIONE</b>	<p>a) i contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>non siano stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti</b> il trasferimento</li> <li>▪ e si impegnano a <b>permanere in Italia per almeno 2 anni</b></li> </ul> <p>b) l’attività lavorativa venga svolta in forza di un rapporto di <b>lavoro subordinato</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ instaurato con una <b>impresa residente in Italia</b></li> <li>▪ o con società del gruppo (società che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa)</li> </ul> <p>c) l’attività lavorativa sia prestata in Italia per &gt; 183 gg in ciascun periodo d’imposta</p> <p>d) i lavoratori rivestano <b>ruoli direttivi oppure</b> siano in possesso di <b>requisiti di elevata qualificazione specializzazione</b> come definiti dai Dlgs n. 108/2012 e n. 206/2007.</p> <p><b>NEW NOVITA’:</b> attività lavorativa in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è ammesso anche lo svolgimento di una attività <b>di lavoro autonomo</b></li> <li>- in tal caso non si applicano i requisiti di cui ai punti b) e d).</li> </ul>
-----------------------------------	---

Per fruire dell'agevolazione è altresì necessario che:

- i soggetti che **trasferiscono al residenza in Italia**
- siano **cittadini dell'Unione europea**:
  1. in possesso di un **titolo di laurea** che hanno **svolto continuativamente un'attività** di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa **fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più**
  2. o che hanno svolto continuativamente **un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più**, conseguendo un **titolo di laurea** o una **specializzazione post lauream**.

**NEW**

**NOVITA' - CITTADINI EXTRAUE:** dal **2017** possono fruire dell'agevolazione:

- anche i cittadini di **Stati diversi dalla UE** con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale
- permane il requisito di cui ai punti 1. o 2. relativi al titolo di studio e all'attività svolta all'estero.

**NEW**

**NOVITA' – RIDUZIONE DEL REDDITO:** in presenza dei requisiti, i lavoratori interessati:

- **beneficiano di un abbattimento del reddito imponibile dell'attività lavorativa pari dal 2017 al 50% del totale** (fino al 31/12/2016 l'abbattimento era del 30%)
- **nel periodo d'imposta in cui diviene fiscalmente residente in Italia e per i 4 periodi successivi.**



**Periodo 2016:** i lavoratori che hanno **trasferito la residenza in Italia nel 2016**, il reddito prodotto in Italia **concorre al reddito complessivo nella misura del 50% per i soli periodi 2017-2020** (per il 70% per il 2016).

**Incumulabilità:** il regime dei lavoratori "impatriati" non è cumulabile né col regime agevolato riferito a docenti e ricercatori, di cui al paragrafo successivo, né col regime cd. "rientro dei cervelli".

### IL "RIENTRO DEI CERVELLI"

L'art. 2 c. 2 L. 238/2010 (cd. "Rientro dei cervelli"), **ancora in vigore fino al 2017** (in seguito alla proroga della legge di stabilità 2016), ha previsto una disposizione analoga al regime dei "lavoratori impatriati".

**REQUISITI** (CM 14/2012): fruiscono dell'agevolazione "Rientro dei cervelli" i **cittadini UE** (inclusi italiani):

- che abbiano **risieduto per almeno 24 mesi consecutivi in Italia** (anche nei primi anni di età)
  - **e negli ultimi 24 mesi** (o più)
    - hanno **risieduto fuori dall'Italia** (e dal proprio paese di origine, se non italiani)
    - svolgendo, alternativamente:
      - **attività di lavoro dipendente o di impresa/lavoro autonomo** in via continuativa, in qualità di **laureati**
      - o un'attività di studio, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream
- laddove, congiuntamente:
- **vengono assunti in Italia o avviino un'attività d'impresa/lavoro autonomo in Italia**
  - **trasferiscano il proprio domicilio e residenza in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività**
  - obbligandosi a **permanervi per almeno 2 anni**.



**Nota:** il caso più frequente riguarda il cittadino italiano che negli ultimi 24 mesi ha svolto all'estero attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa, o svolto attività di studio conseguendo la laurea o la specializzazione.

**BENEFICI FISCALI:** i redditi (di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa) sono imponibili:

per il 20%	per le lavoratrici
per il 30%	per i lavoratori

<b>Chiarimenti della CM 14/2012</b>	sono agevolati anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es: amministratore di società)
	l'abbattimento dell'imponibile opera sui redditi determinati secondo le regole proprie di ciascuna categoria reddituale (lavoro dipendente, autonomo e d'impresa)
	gli incentivi possono trovare applicazione anche per coloro che hanno mantenuto formalmente la residenza in Italia durante il periodo di lavoro o studio trascorso all'estero
	su richiesta del dipendente, il beneficio può essere direttamente applicato dal datore di lavoro.



**DECADENZA:** si decade dal beneficio ove non si mantenga in Italia la residenza fiscale per almeno 2 anni.

### OPZIONE ENTRO IL

Posta la incumulabilità con altri regimi agevolativi, il Provv. n. 46244 del 29/03/2016 ha proceduto a disciplinare le modalità di esercizio dell'opzione (irrevocabile):

- per l'applicazione del regime dei "lavoratori impatriati"
- in alternativa al regime del "rientro dei cervelli" per i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31/12/2015; dunque i soggetti che hanno i requisiti ex L. 238/2010 possono accedere all'agevolazione di cui al Dlgs 145/2015 (nel limite di 5 anni complessivi, inclusi quelli già fruiti) anche senza possedere i requisiti per quest'ultima agevolazione.

In precedenza l'opzione andava esercitata con richiesta al datore di lavoro entro il 30/06/2016 (v. RF Flash 010/2017), con remissione nei termini per i soggetti che avevano trasferito la residenza nel periodo 7/10/2015 – 31/12/2015 (in caso di mancato opzione si prosegue ad applicare l'agevolazione ex L. 238/2010).

**NEW**

**NEW** - È intervenuto, infine, l'**art. 3 c. 3-novies DL 224/2017** (come conv. in L. 19/2017) che:

- ha **differito** dal 30/06/2016 al **30/04/2017** il termine per esercitare l'opzione dell'agevolazione
- l'Agenzia delle Entrate dovrà emanare l'apposito Provvedimento attuativo entro il 31/03/2017 (30 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione), che approverà anche la relativa modulistica

### AGEVOLAZIONI A CONFRONTO

	RIENTRO DEI CERVELLI	LAVORATORI IMPATRIATI
<b>DETAZZAZIONE REDDITO</b>	Detassazione dell'80% (donne) o del 70% (uomini) del reddito prodotto	Detassazione del reddito prodotto del 50% (del 30%: per il 2016)
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laureati che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che hanno svolto un'attività in un paese terzo negli ultimi due anni</li> <li>Studenti con le stesse caratteristiche di residenza e permanenza in Italia che negli ultimi 2 anni si siano laureati o specializzati all'estero</li> </ul>	Laureati che rivestano una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione che hanno risieduto all'estero per almeno 5 anni prima del rientro in Italia
<b>PERMANENZA IN ITALIA</b>	Almeno per 2 anni	Almeno per 2 anni
<b>ATTIVITÀ LAVORATIVA</b>	Occorre essere assunti o iniziare un'attività di impresa/lavoro autonomo in Italia trasferendovi il domicilio e la residenza entro tre mesi	L'attività lavorativa prestata prevalentemente in Italia lva svolta presso l'impresa italiana
<b>DURATA AGEVOLAZIONE</b>	Fino al 31/12/2017	5 anni